

Articolo 628 Codice penale Rapina

Dispositivo

Dispositivo dell'art. 628 Codice penale

Fonti » Codice penale » LIBRO SECONDO - Dei delitti in particolare » Titolo XIII - Dei delitti contro il patrimonio (artt. 624-649 bis) » Capo I - Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto (1), mediante <u>violenza alla persona [581 2]</u> o <u>minaccia(2)</u>, s'<u>impossessa</u> della <u>cosa mobile</u> altrui, <u>sottraendola</u> a chi la <u>detiene(3)</u>, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da 927 euro a 2.500 euro(5).

Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità $\underline{\text{\tiny (4)}}$.

La pena è della reclusione da cinque anni a venti anni e della multa da 1.290 euro a 3.098 euro (5):

- 1) se la violenza o minaccia è commessa con armi [585 2], o da persona travisata, o da più persone riunite [112 n. 1]₆;
- 2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato d'incapacità di volere o di agire [605, 613; c. nav. 1137]_[7];
- 3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo $\underline{416bis}$ $\underline{\tiny{(8)}}$;
- 3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 624-bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa₍₉₎;
- 3-ter) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto(10) (11);
- 3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro(11) (12);
- 3-quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne (13).

Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'art. 61, la pena è della reclusione da 6 a 20 anni, e della multa da euro 1.538 a ero 3.098(15).

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti(14).



Note

- (1) Tale finalità si ritiene compatibile anche con il fine di ritorsione, vendetta privata o soddisfacimento di qualsivoglia bisogno o esigenza.
- (2) La rapina si differenzia dal furto proprio in ragione dell'elemento della violenza o della minaccia alla persona, le quali però devono essere riconducibili all'impossessamento, diversamente infatti si considerano la violenza e la minaccia come fattispecie autonome di reato.
- (3) Il comma primo configura la cosiddetta **rapina propria**, in quanto la violenza o minaccia sono antecedenti all'impossessamento.
- (4) Si tratta della cosiddetta rapina impropria, in cui la violenza o la minaccia sono successive all'impossessamento, quindi dirette ad assicurare il possesso o a procurare l'impunità, e per questo si richiede si verifichino immediatamente. Il requisito dell'immediatezza non va però inteso in senso rigorosamente letterale, bensì in senso finalistico, per cui si susseguano senza soluzione di continuità che superi i termini della flagranza nel reato.
- (5) Pene così modificate dalla L. 23 giugno 2017, n. 103.
- (6) L'aggravante delle persone riunite non deve confondersi con il concorso di persone nel reato, dal momento che non è sufficiente un accordo tra i compartecipi, cui si deve aggiungere la loro compresenza nel luogo e nel momento del fatto, che si realizza in un sostegno o incitamento all'autore materiale.
- (7) Si pensi ad esempio ai casi di ipnotizzazione o immobilizzazione, limitati al tempo strettamente necessario alla consumazione della rapina.
- (8) Non si richiede l'accertamento dello stato di soggezione provocato dall'uso della forza intimidatrice dell'associazione mafiosa, ma la sola appartenenza del soggetto ad un'associazione di tale tipo.
- (9) Tale numero aggiunto dall'art. 3, della l. 15 luglio 2009, n. 94 e poi dall'art. 7, comma 2, lett. a), del D.L. 14 agosto 2013, n. 93.
- (10) L'aggravante in esame ha una ambito applicativo più ristretto di quella inserita all'art. 639, ove si fa riferimento anche ai mezzi di trasporto privato.
- (11) Tale numero è stato aggiunto dall'art. 3, della I. 15 luglio 2009, n. 94.
- (12) Si richiede per integrare la fattispecie in esame che la presenza della persona offesa all'interno di una banca o di un ufficio postale o la sua prossimità ad uno sportello bancomat, trattandosi situazioni speciali di minorata difesa.
- (13) Tale numero è stato aggiunto dall'art. 7, comma 2, lett. b), del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito dalla I. 15 ottobre 2013, n. 119.
- (14) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 3, della I. 15 luglio 2009, n. 94.
- (15) Comma aggiunto dalla L. 23 giugno 2017, n. 103.



Ratio Legis

Tale disposizione trova il proprio fondamento non solo nella necessità di tutelare il patrimonio individuale, ma anche la sicurezza del singolo.

Spiegazione

Spiegazione dell'articolo 628 Codice penale

L'articolo in oggetto tutela sia il bene giuridico consistente nell'interesse patrimoniale leso dalla sottrazione altrui, sia quello della sicurezza e libertà individuale individuale.

Soggetto attivo del reato può essere chiunque, anche il <u>proprietario</u> della cosa che si reimpossessi in maniera violenta del bene a scapito di chi ne sia in <u>possesso</u> in virtù di un titolo reale o obbligatorio.

Trattasi di **reato complesso**, in cui la condotta tipica del **furto** si accompagna alla **violenza o alla <u>minaccia</u>**, al fine di appropriarsi della cosa o di assicurarsi l'<u>impunità</u> in seguito alla sottrazione.

La prima fattispecie è rappresentata dalla **rapina propria**, in cui la violenza o minaccia è posta in essere per <u>appropriarsi</u> della cosa, al fine di vincere la resistenza del detentore.

Per quanto riguarda il primo <u>elemento costitutivo del reato</u>, ovvero la **violenza**, essa va suddivisa in **propria ed impropria**. Per quest'ultima va intesa quando si utilizza un qualsiasi mezzo idoneo, esclusa la minaccia, a coartare la volontà del soggetto passivo, annullandone la capacità di azione o determinazione. Per violenza **propria**, si intende invece l'impiego di energia fisica sulle persone o sulle cose, esercitata direttamente o per mezzo di uno strumento.

Per **minaccia** va invece intesa la prospettazione di un male ingiusto e notevole, eventualmente proveniente dal soggetto minacciante.

L'effetto della violenza o della minaccia deve essere quello di coartare in maniera assoluta la volontà della vittima, costringendola ad accettare la sottrazione. Se invece residua un minimo di autonomia decisionale si configura il diverso reato di estorsione (art. 629).

La seconda fattispecie è invece rappresentata dalla **rapina impropria**, in cui la violenza o minaccia sono poste in essere successivamente alla sottrazione, al fine di assicurare a sé o al altri il possesso della cosa, o per procurare a sé o ad altri l'impunità.

Mentre nella rapina propria è richiesto il **dolo specifico** costituito dalla volontà di procurare un ingiusto profitto, nella rapina impropria il dolo è **doppiamente specifico**,



in quanto la volontà è diretta sia a procurarsi l'ingiusto profitto, sia ad usare la violenza o la minaccia al fine di assicurare a sé o al altri il possesso della cosa, o per procurare a sé o ad altri l'impunità.

Per quanto riguarda il **tentativo**, esso è pacificamente ammesso nella rapina propria, allorché il soggetto agente abbia commesso violenza o minaccia, senza riuscire a sottrarre la cosa.

Altrettanto pacificamente è ammesso il tentativo nella rapina impropria, nel caso in cui il soggetto abbia sottratto la cosa e poi successivamente abbia tentato di percuotere la vittima per scappare o per assicurarsi il possesso, ma sia stato fermato ad esempio dalle forze di polizia.

L'ipotesi inversa, in cui il soggetto abbia tentato di sottrarre la cosa (senza riuscirvi), e poi abbia usato violenza o minaccia, è stata invece oggetti di ampio dibattito, risoltosi poi nell'ammissibilità anche di tale figura di delitto tentato.

Massime

Massime relative all'628 Codice penale

Cass. pen. n. 49490/2017

In tema di rapina, si configura la circostanza aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3-quater, cod. pen., nell'ipotesi in cui il reato venga commesso nei confronti di persona che, dopo aver compiuto un'operazione bancaria ed essersi allontanata dall'istituto di credito, abbia fatto ingresso nella vettura. (In motivazione la S.C. ha aggiunto che la sussistenza dell'aggravante prescinde dal fatto che la vittima nel fruire dei servizi bancari abbia materialmente prelevato del denaro contante).

(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 49490 del 27 ottobre 2017)

Cass. pen. n. 14305/2017

Il reato di rapina si consuma nel momento in cui la cosa sottratta cade nel dominio esclusivo del soggetto agente, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui si è verificata la sottrazione, e pur se, subito dopo il breve impossessamento, il soggetto agente sia costretto ad abbandonare la cosa sottratta per l'intervento dell'avente diritto o della Forza pubblica. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto consumata la rapina presso un esercizio commerciale con riferimento alla condotta dell'imputato, che, dopo essersi impossessato, sotto la minaccia di un arma, di denaro ed altri beni della persona offesa, a seguito della reazione violenta di quest'ultima veniva gravemente ferito e successivamente arrestato).

(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 14305 del 23 marzo 2017)

Cass. pen. n. 12597/2017



È configurabile il reato di rapina impropria nel caso in cui sussista un rapporto di immediatezza tra sottrazione della cosa e violenza utilizzata per assicurarsi l'impunità. (Fattispecie in cui l'imputato aveva, per assicurarsi l'impunità, aggredito e usato violenza nei confronti di agenti di polizia giudiziaria che lo avevano sorpreso in flagranza a impossessarsi della cosa altrui).

(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 12597 del 15 marzo 2017)

Cass. pen. n. 47905/2016

In tema di delitto di rapina, nell'ipotesi in cui venga sottratta una cosa mobile alla presenza del possessore subito dopo che questi abbia subito un tentativo di estorsione e percosse, l'estremo della minaccia, come modalità dell'azione della sottrazione è "in re ipsa", senza che vi sia bisogno di un'ulteriore attività minacciosa da parte dell'agente, direttamente collegata all'azione di apprensione del bene. (La S.C., in motivazione, ha precisato che, in tal caso, deve aversi riguardo alla complessiva attività del colpevole, globalmente volta alla sopraffazione del soggetto passivo, il quale non può non risentire della precedente costrizione nell'assistere impotente all'apprensione della cosa di sua proprietà da parte dell'agente).

(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 47905 del 11 novembre 2016)

Cass. pen. n. 33775/2016

Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante prevista dall'art. 628, comma terzo n. 3, cod. pen., non è necessario che l'appartenenza dell'agente a un'associazione di tipo mafioso sia accertata con sentenza definitiva, ma è sufficiente che tale accertamento sia avvenuto nel contesto del provvedimento di merito in cui si applica la citata aggravante.

(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 33775 del 2 agosto 2016)

Cass. pen. n. 27619/2016

In tema di rapina, è configurabile l'aggravante della minaccia commessa con armi, prevista dall'art. 628, comma terzo, n. 1, cod. pen., nel caso in cui venga utilizzata una siringa con ago innestato per minacciare la vittima. (In motivazione la Corte ha affermato la natura di arma impropria di una siringa completa di ago, presentando essa evidenti caratteristiche che, in un contesto aggressivo, la rendono utilizzabile per l'offesa alla persona).

(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 27619 del 5 luglio 2016)

